



(Delibera Collegio Docenti n.13 del 24.11.2025)
(Delibera Consiglio di Istituto n.5 del 12.12.2025)

REGOLAMENTO STUDENTI UDITORI

Art. 1 – Finalità e Principi Generali

L'ammissione degli studenti uditori è di natura eccezionale ed è promossa in conformità a:

- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 sull'autonomia scolastica;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Legge 30 ottobre 2025, n. 164 (conversione del D.L. 127/2025) per contrastare la dispersione scolastica.

L'Istituto accoglie studenti uditori con l'obiettivo di:

- Contrastare l'abbandono scolastico e favorire il reinserimento nel sistema formativo;
- Supportare studenti privatisti nella preparazione agli esami di idoneità, integrativi o di Stato;
- Promuovere l'inclusione degli alunni in situazione di svantaggio sociale, culturale o personale.

Art. 2 – Ammissione e Requisiti

2.1 Modalità di ammissione

L'ammissione in qualità di studente uditore è consentita in tutte le classi, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, acquisito il parere del Consiglio di Classe.

2.2 Condizioni logistiche

L'ammissione è subordinata:

- al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- alla disponibilità di spazi e risorse organizzative idonee.

2.3 Requisiti per l'ammissione come uditore

Possono essere ammessi a frequentare le lezioni, anche in corso d'anno:

- studenti in possesso di titolo di studio ritenuto idoneo;
- studenti ritirati da altri istituti nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- studenti aventi i requisiti per sostenere esami di idoneità o di Maturità;
- studenti intenzionati a formalizzare l'iscrizione all'Istituto per l'anno scolastico successivo.

Titolo preferenziale: ai fini dell'ammissione, il possesso di un curriculum scolastico coerente con l'indirizzo di studi prescelto costituisce un elemento di favore.

2.4 Requisiti per l'ammissione agli esami di Maturità o di idoneità e presentazione della domanda

L'accesso agli esami è consentito esclusivamente agli studenti formalmente ammessi come uditori e in regola con i requisiti stabiliti dall'Istituto.

La domanda di ammissione deve essere presentata entro i termini previsti, mediante l'apposito modulo ufficiale dell'Istituto, debitamente sottoscritto:



- dallo studente, qualora maggiorenne;
- dal genitore o dal tutore legale, qualora minorenni.

Art. 3 – Assicurazione e Contributo

Gli studenti ammessi in qualità di uditori sono obbligati a:

- sottoscrivere la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile;
- corrispondere il contributo d'istituto previsto per l'indirizzo di frequenza, indicando nella causale "frequenza come uditore".

Il contributo comprende la quota relativa alla copertura assicurativa contro gli infortuni e alla responsabilità civile, estesa agli studenti uditori.

All'atto dell'iscrizione l'Istituto consegna copia del Regolamento interno e del presente documento.

Art. 4 – Attività Didattiche

Lo studente uditore è autorizzato a:

- assistere alle lezioni della classe di assegnazione in modalità osservativa, senza incidere sul regolare svolgimento della didattica;
- richiedere di sostenere prove di verifica, fermo restando che tali prove non costituiscono oggetto di valutazione ufficiale né sono registrate nei sistemi dell'Istituto.

È altresì consentita, previa autorizzazione del docente responsabile, la partecipazione a:

- attività di laboratorio;
- progetti curriculari e interdisciplinari.

Non è ammessa, in alcun caso, la partecipazione degli studenti uditori a:

- uscite didattiche;
- visite guidate;
- viaggi d'istruzione organizzati dall'Istituto.

Art. 5 – Registrazione di Presenze e Assenze

In attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza e vigilanza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le presenze e le assenze, nonché le entrate posticipate e le uscite anticipate, devono essere annotate dal docente in servizio nell'apposita sezione "Annotazioni" del Registro Elettronico, con modalità riservata e accessibile esclusivamente al personale docente.

Non è prevista la giustificazione delle assenze; l'Istituto, tuttavia, monitora la frequenza per garantire la sicurezza e la continuità del percorso formativo.



Art. 6 – Obblighi, Doveri e Comportamento

Lo studente uditor è tenuto a:

- osservare il Regolamento d'Istituto, comprese le disposizioni in materia di sicurezza, nonché le indicazioni impartite dai docenti;
- mantenere un atteggiamento rispettoso e collaborativo;
- garantire la presenza alle lezioni secondo l'orario scolastico stabilito.

È fatto divieto allo studente uditor di lasciare l'Istituto durante gli intervalli; l'uscita è consentita esclusivamente al termine delle lezioni, salvo specifica autorizzazione.

In caso di ingresso posticipato o uscita anticipata:

- i genitori o tutori dello studente minorenni devono trasmettere l'autorizzazione firmata in formato digitale all'indirizzo istituzionale del docente coordinatore (nome.cognome@istitutovanonimenaggio.edu.it). Il docente coordinatore provvede a condividere la comunicazione con il Consiglio di Classe e ad archiviare il documento.
- lo studente maggiorenne è tenuto a presentare l'autocertificazione secondo le medesime modalità.

Qualora lo studente minorenni risulti assente per un periodo continuativo di quindici giorni, senza motivazione fornita dai genitori o dal tutore, il Consiglio di Classe informa il coordinatore o il referente per la prevenzione della dispersione scolastica e dispone la comunicazione alla famiglia tramite la segreteria didattica.

Art. 7 – Sanzioni

In presenza di comportamenti non conformi al Regolamento d'Istituto, il Consiglio di Classe è legittimato a:

- disporre la sospensione dalle attività didattiche per un periodo non superiore a quindici giorni;
- deliberare, in caso di recidiva, l'esclusione definitiva dalla frequenza.